

# 2025

Rapporto di gestione

---

**Fondo di garanzia LPP**

---



# Indice

<b>Breve retrospettiva</b>	4	<b>12 Legislazione</b>	24
<b>1 Sussidi</b>	6	<b>13 Commento sul conto annuale</b>	25
1.1 Conteggio dei contributi e delle prestazioni per sussidi e indennizzi (art. 15 OFG)	6	13.1 Conto economico	25
1.2 Valutazione statistica dei conteggi dei contributi e dei sussidi	6	13.2 Bilancio	25
<b>2 Prestazioni in caso d'insolvenza</b>	8	<b>14 Conto annuale in cifre</b>	26
2.1 Conteggio dei contributi per le prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni (art. 16 OFG)	8	14.1 Conto economico	26
2.2 Statistica dei casi d'insolvenza evasi	9	14.2 Bilancio	27
2.3 Casi singoli	13	<b>15 Appendice al conto annuale</b>	28
2.4 Responsabilità e procedimenti in corso	13	15.1 Basi e organizzazione	28
2.5 Obblighi relativi a rendite del Fondo di garanzia	14	15.2 Istituti di previdenza assoggettati	29
<b>3 Riserva del fondo</b>	15	15.3 Criteri di valutazione e di rendiconto, continuità	29
<b>4 Indennizzo alle casse di compensazione AVS e all'istituto collettore per i controlli sull'affiliazione dei datori di lavoro</b>	16	15.4 Commenti sull'investimento patrimoniale e sul risultato netto derivante dall'investimento patrimoniale	30
<b>5 Riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza</b>	16	15.5 Informazioni complementari sulle spese amministrative	33
<b>6 Adempimento dei compiti come Fondo di garanzia per istituti di previdenza del Liechtenstein</b>	16	15.6 Sussidi	33
<b>7 Ufficio centrale del 2° pilastro</b>	17	15.7 Conto delle insolvenze	33
7.1 Obbligo generale di notifica degli istituti	17	15.8 Prestazioni di rendita	33
7.2 Richieste di ricerca di averi	17	15.9 Indennizzo all'istituto collettore e alle casse di compensazione	34
7.3 Aver dimenticati	18	15.10 Riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza	34
7.4 Scambio di informazioni con l'UCC	19	15.11 Dissoluzione degli averi di persone di età superiore a 100 anni	34
<b>8 Organismo di collegamento</b>	20	15.12 Riserva del fondo	34
<b>9 Sull'attività degli organi</b>	22	15.13 Diversi	34
9.1 Consiglio di fondazione	22	<b>16 Rapporto dell'ufficio di revisione</b>	35
9.2 Comitato direttivo (CD)	22		
9.3 Ufficio di gestione	23		
<b>10 Investimenti</b>	23		
<b>11 Ricorsi</b>	24		

## Breve retrospettiva

Sul fronte degli investimenti il 2025 è stato per la terza volta consecutiva un ottimo anno per gli istituti di previdenza, che in più casi sono riusciti a migliorare le prestazioni erogate. La situazione finanziaria degli istituti di previdenza è stabile. Nell'anno in esame anche il Fondo di garanzia ha realizzato una performance positiva, con un rendimento del capitale investito del 4.8% (anno precedente 8.4%). Le spese per l'amministrazione del patrimonio sono risultate pari allo 0.15%. L'anno si è chiuso con un risultato finanziario di 70.2 milioni di CHF. Questo utile ha consentito di mantenere la riserva del fondo, pari a 779.4 milioni di CHF, leggermente al di sopra del livello dell'anno scorso.

In controtendenza rispetto a questo quadro generale più che positivo, nell'anno in esame il Fondo di garanzia ha dovuto fare i conti con un esborso per prestazioni in caso d'insolvenza pari a ben 97.5 milioni di CHF, il valore più alto mai registrato su questo fronte negli ultimi dieci anni. Il motivo principale di questo aumento è stata la ripresa degli obblighi relativi a rendite degli ultimi cinque collettivi di rendite in sottocopertura gestite dalla IGP-BVG-Stiftung. Complessivamente le prestazioni in caso d'insolvenza corrisposte a quest'ultima sono state di poco inferiori ai 100 milioni di CHF, il che fa della IGP-BVG-Stiftung il caso d'insolvenza indubbiamente più grave nella storia del Fondo di garanzia.

Un altro motivo che ha trainato le prestazioni in caso d'insolvenza verso l'alto è stato il forte aumento delle richieste concernenti casse pensioni interessate dal fallimento del datore di lavoro. Tale dinamica è probabilmente dovuta in buona parte a questioni organizzative degli istituti di previdenza, visto ad esempio l'intervento dell'istituto collettore per smaltirne le pendenze. Sicuramente, tuttavia, essa riflette anche il maggior numero di fallimenti aziendali registrati negli ultimi anni.

Nell'anno in esame il Tribunale federale si è pronunciato sull'azione di responsabilità promossa dal Fondo di garanzia nel caso Friderici, confermando la responsabilità dell'istituto bancario citato in giudizio quale consulente agli investimenti, gestore e perito rispetto alla strategia d'investimento. È stata invece respinta la responsabilità dei membri del consiglio di fondazione.

Nel maggio 2025 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha approvato, su richiesta del Consiglio di fondazione, i tassi di contribuzione del Fondo di garanzia per l'anno di calcolo 2026, fissando allo 0.11% l'aliquota per i sussidi per struttura d'età sfavorevole e allo 0.002% l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni in caso d'insolvenza e per tutte le altre incombenze.

Nel 2025 le domande inoltrate all'Organismo di collegamento per l'accertamento della situazione assicurativa in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS sono state 11 384. Questi accertamenti sono necessari ai fini del pagamento in contanti degli averi di previdenza obbligatori in caso di abbandono definitivo della Svizzera. Rispetto all'anno precedente il numero di domande è leggermente aumentato.

Le domande all'Ufficio centrale del 2° pilastro hanno subito un nuovo aumento nell'anno in esame. L'Ufficio di direzione ha elaborato 190 000 pratiche. Nel 78% dei casi si è riusciti a trovare almeno un avere attribuibile alla persona corrispondente. Nel complesso gli averi associati sono stati 269 000. Nella sua funzione di Ufficio centrale e Organismo di collegamento, il Fondo di garanzia è uno sportello di riferimento importante per le persone con domande concernenti la previdenza professionale. Nell'anno in esame 1 387 istituti hanno complessivamente notificato all'Ufficio centrale del 2° pilastro 8.4 milioni di persone che, a dicembre 2024, risultavano essere in possesso di un avere di previdenza.

Gli averi non rivendicati entro dieci anni dall'età ordinaria di pensionamento devono essere trasferiti al Fondo di garanzia (averi dimenticati). A fine 2025 il Fondo di garanzia amministrava 45 475 averi dimenticati appartenenti a persone di età superiore a 74/75 anni, per un totale di 313.4 milioni di CHF. Nel 2025 sono stati versati 1 868 averi per un totale di 12.9 milioni di CHF, un numero nettamente superiore rispetto agli anni precedenti. Le pretese che non vengono fatte valere entro il 100° anno d'età della persona assicurata cadono in prescrizione. Nell'anno in esame sono stati svincolati a favore dell'Ufficio centrale del 2° pilastro 62 averi di persone ultracentenarie, per un importo complessivo di 0.2 milioni di CHF. Il Fondo di garanzia compie notevoli sforzi per rintracciare gli aventi diritto degli averi dimenticati. Le dissoluzioni rappresentano solo una minima parte di tali sforzi.

Lo scorso anno il Fondo di garanzia ha assolto due nuovi compiti: da un lato, lo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC) tramite un portale del Fondo di garanzia e, dall'altro, la riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza. Per lo scambio di dati con l'UCC si sono registrati 410 istituti di previdenza, mentre i costi da finanziare sostenuti dalla CAV PP sono risultati pari a 3.8 milioni di CHF.

Indici	2025	2024
	CHF (in MLN)	CHF (in MLN)
<b>Contributi per insolvenze/altro</b>	<b>20.4</b>	<b>19.8</b>
<b>Insolvenze</b>		
Prestazioni per casi d'insolvenza	97.5	38.8
Adeg. basi attuar. obblighi relativi a rendite (incl. ROV)	0	0
Rimborsi da casi d'insolvenza	-7.1	-7.9
<b>Insolvenze nette</b>	<b>90.4</b>	<b>30.9</b>
<b>Contributi per sussidi</b>	<b>238.6</b>	<b>213.6</b>
<b>Sussidi in caso di struttura d'età sfavorevole</b>	<b>205.6</b>	<b>200.0</b>
<b>Amministrazione</b>		
Spese amministrative interne	11.9	11.2
Costi esterni (spese di giudizio, IT, ecc.)	1.1	1.2
<b>Patrimonio</b>		
Investimenti patrimoniali	<b>1 524</b>	<b>1 465</b>
Utili patrimoniali	<b>70.2</b>	<b>113.4</b>
Utile deposito titoli	<b>4.82 %</b>	<b>8.37 %</b>
Spese per l'amministrazione del patrimonio (incl. spese TER degli investimenti collettivi)	<b>0.15 %</b>	<b>0.15 %</b>
Riserva del fondo	<b>779.4</b>	<b>779.1</b>
<b>Tasso di premio</b> (conteggio nell'anno successivo)		
Per sussidi	0.13 %	0.13 %
Per insolvenze	0.002 %	0.002 %
<b>Insolvenze</b> (numero di casi)	4 103	2 348
<i>di cui insolvenze di fondazioni</i>	8	4
<b>Rendite</b>		
Rendite versate (numero di casi)	1 641	1 670
Accantonamento per prestazioni di rendita (milioni di CHF)	291.5	269.7
Tasso d'interesse tecnico (TG LPP 2020)	1.5 %	1.5 %
<b>Richieste Ufficio centrale del 2° pilastro</b>		
Domande trattate	190 099	173 309
Averi associati	265 256	235 275
<b>Averi dimenticati</b>		
Contatto di possibili titolari (numero di casi)	4 900	108
Averi amministrati dal Fondo di garanzia (numero di averi)	45 475	40 640
Ammontare degli averi amministrati (milioni di CHF)	313.4	284.3
<b>Richieste Organismo di collegamento</b>	11 384	10 856
<b>Istituti di previdenza affiliati</b>		
Registrati secondo la LPP	1 263	1 292
Altri, soggetti alla legge sul libero passaggio	275	285
<b>Totale istituti di previdenza affiliati</b>	<b>1 538</b>	<b>1 577</b>
<b>Istituti di libero passaggio con obbligo di notifica</b>	68	68

# 1 Sussidi

## 1.1 Conteggio dei contributi e delle prestazioni per sussidi e indennizzi (art. 15 OFG)

Le prestazioni per sussidi erogate dal Fondo di garanzia per struttura d'età sfavorevole sono aumentate costantemente eccetto nel 2005. Per l'anno di calcolo 2024 tali prestazioni si attestano a circa 204 milioni di CHF.

I sussidi per struttura d'età sfavorevole possono essere richiesti direttamente dagli istituti di previdenza solo qualora tutti gli effettivi del personale di un datore di lavoro siano affiliati all'istituto di previdenza. L'Ufficio di direzione controlla le richieste di sussidi. Se necessario, si apportano delle correzioni e si rivendicano i sussidi corrisposti in eccesso negli anni precedenti. Per l'anno di calcolo 2024 le correzioni a favore del Fondo di garanzia sono state pari a un importo netto di 920 000 CHF.

Ai sensi dell'art. 58 cpv. 5 LPP, i lavoratori autonomi hanno diritto a percepire sovvenzioni soltanto se si assicurano volontariamente alla LPP subito dopo aver avviato l'attività lucrativa indipendente. Per poter rivendicare le sovvenzioni di cui all'art. 58 cpv. 3 LPP, va inoltre considerato tutto il personale assicurato alla LPP di un datore di lavoro. Se gli indipendenti si avvalgono di impiegati, il sussidio va calcolato tenendo conto di tali risorse.

Per l'anno di calcolo 2024 è stata applicata per la prima volta l'aliquota di contribuzione per i sussidi pari allo 0.13% dei salari coordinati secondo LPP pro rata. I contributi conteggiati finora ammontano a 237.5 milioni di CHF. A fronte di questi contributi vi sono sussidi per 204.6 milioni di CHF. Va inoltre considerato che anche le spese che il Fondo di garanzia deve risarcire alle casse di compensazione AVS e all'istituto collettore per i controlli sull'affiliazione previsti dalla LPP devono essere finanziate mediante i contributi degli istituti di previdenza registrati. Con il contributo per sussidi si devono quindi coprire ulteriori spese di circa 8.4 milioni di CHF. Per l'anno di calcolo 2025 sarà nuovamente applicata l'aliquota di contribuzione dello 0.13%.

## 1.2 Valutazione statistica dei conteggi dei contributi e dei sussidi

La statistica comprende tutti i conteggi evasi entro la fine di marzo 2026, ripartiti per gli anni di calcolo dal 1987 al 2024. Il conto d'esercizio (p. 26) comprende gli effettivi conteggi dei contributi e dei sussidi dell'anno civile. Questi ultimi possono afferire a vari periodi di conteggio. Il termine per la presentazione dei conteggi per l'anno d'esercizio 2025 è fissato a metà 2026.

Per l'anno di calcolo 2024 sono attualmente ancora in sospeso cinque conteggi. Per i conteggi degli istituti di previdenza più grandi è previsto il versamento di acconti. Al Fondo di garanzia non ne deriva così alcun danno.

Anno di calcolo	Salari coordinati secondo la LPP pro rata CHF	Accrediti di vecchiaia LPP CHF	Contributo sussidi CHF	Sussidi per struttura d'età sfavorevole CHF
1987	55 512 515 168	6 434 706 577	111 023 750	17 000 752
1990	68 574 088 153	7 917 468 059	27 429 660	22 041 180
1995	82 545 873 122	9 656 399 223	33 018 319	34 123 565
1996	83 529 328 534	9 773 192 443	33 411 727	36 095 246
1997	83 373 049 644	9 816 411 893	50 023 839	39 310 244
1998	84 080 585 679	9 942 095 261	84 080 587	41 993 133
1999	86 184 502 282	10 231 838 347	86 184 503	46 665 018
2000	88 895 449 288	10 561 698 228	44 447 725	51 019 448
2001	93 476 808 271	11 163 402 991	46 738 404	58 327 917
2002	96 150 597 900	11 511 388 048	48 075 299	63 605 724
2003	97 403 806 496	11 726 848 784	58 442 283	68 294 481
2004	98 396 033 321	11 911 629 248	59 037 622	72 792 052
2005	109 094 660 755	12 985 767 616	76 366 262	70 032 708
2006	112 692 610 984	13 435 794 747	78 884 828	75 749 628
2007	117 885 031 364	14 084 447 925	82 519 522	82 981 765
2008	123 014 503 750	14 705 309 202	86 110 153	86 448 102
2009	127 175 151 728	15 270 677 389	89 022 606	92 860 103
2010	129 013 135 170	15 564 862 139	90 309 195	98 043 929
2011	134 261 718 580	16 239 035 146	93 983 203	104 780 089
2012	137 700 299 469	16 711 393 630	96 390 210	113 061 587
2013	140 705 329 200	17 120 732 995	112 564 264	120 304 540
2014	143 528 588 950	17 531 289 379	114 822 870	125 586 012
2015	146 342 141 252	17 913 611 811	117 073 713	132 968 629
2016	148 360 373 911	18 226 716 570	118 688 300	144 602 421
2017	150 771 875 567	18 565 404 930	150 771 877	153 038 769
2018	153 993 942 242	18 990 982 422	153 993 944	159 248 008
2019	157 923 025 294	19 520 561 056	189 507 630	168 897 130
2020	160 430 696 134	19 864 065 839	192 516 836	177 681 306
2021	164 153 572 425	20 350 242 534	196 984 287	186 878 953
2022	169 917 498 461	21 048 231 816	203 900 998	193 930 293
2023	178 081 907 901	22 038 482 858	213 698 290	199 109 375
2024	182 717 529 756	22 631 378 511	237 532 789	204 615 479

## 2 Prestazioni in caso d'insolvenza

### 2.1 Conteggio dei contributi per le prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni (art. 16 OFG)

I contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni sono calcolati in base alle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e all'importo moltiplicato per dieci di tutte le rendite conformemente a quanto indicato nel conto d'esercizio. Sono soggetti all'obbligo di conteggio non solo gli istituti di previdenza registrati secondo l'art. 48 LPP, bensì tutti gli istituti che erogano prestazioni regolamentari.

Per l'anno di calcolo 2024 è stata applicata per la seconda volta l'aliquota di contribuzione molto bassa dello 0.002% delle prestazioni d'uscita e rendite. Complessivamente sono stati conteggiati contributi per 20.3 milioni di CHF. Di questi contributi, 0.6 milioni di CHF riguardano i 275 istituti assoggettati alla legge sul libero passaggio e non registrati secondo l'art. 48 LPP. Per l'anno di calcolo 2025, da conteggiare nel 2026, sarà applicata l'aliquota di contribuzione pari allo 0.002%.

Dall'anno 2000 sono stati conteggiati i seguenti contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni (contributi per anno di calcolo in rapporto alle prestazioni in caso d'insolvenza in tale anno):

Anno di calcolo	Somma delle prestazioni d'uscita regolamentari CHF	Somma delle rendite correnti CHF	Tasso di premio CHF	Contributo insolvenze CHF	Prestazioni in caso d'insolvenza nette CHF
2000	263 313 763 536	15 748 267 438	0.03	126 242 517	76 905 304
2001	274 875 623 951	16 871 056 145	0.03	133 076 457	77 894 556
2002	289 468 529 042	17 748 747 519	0.03	140 087 355	101 435 915
2003	298 584 296 153	18 485 341 391	0.04	193 375 877	93 109 857
2004	307 659 841 689	19 443 508 945	0.04	200 837 971	116 241 113
2005	320 535 637 194	20 249 820 365	0.03	156 910 153	59 575 867
2006	334 229 803 544	21 027 795 248	0.03	163 352 328	75 913 437
2007	351 800 790 695	22 077 932 495	0.02	114 516 022	36 090 718
2008	366 749 427 849	22 864 268 508	0.02	119 078 422	51 686 345
2009	377 687 602 593	23 563 915 052	0.02	122 665 349	17 906 248
2010	391 243 199 957	24 248 884 108	0.02	126 746 407	55 704 573
2011	407 436 171 636	24 888 840 338	0.01	65 632 456	59 735 631
2012	421 181 704 624	25 582 604 422	0.01	67 700 775	44 093 370
2013	437 977 069 715	26 264 036 856	0.01	70 061 743	66 826 712
2014	458 226 481 946	27 022 779 389	0.005	36 422 714	103 856 742
2015	478 824 251 392	27 665 796 851	0.005	37 774 111	127 572 863
2016	497 220 264 082	28 309 475 367	0.005	39 015 751	79 996 523
2017	514 574 744 325	29 016 312 764	0.005	40 236 894	53 858 518
2018	531 487 928 125	29 766 479 376	0.005	41 457 636	66 357 605
2019	556 820 955 915	30 325 594 175	0.005	43 003 845	56 943 585
2020	578 698 088 969	30 922 123 799	0.005	44 395 966	54 505 668
2021	608 233 486 787	31 632 891 863	0.005	46 228 121	14 865 127
2022	628 414 801 554	32 290 584 105	0.005	47 566 027	30 001 730
2023	652 206 646 580	32 706 477 404	0.002	19 585 426	68 493 598
2024	683 375 327 530	33 353 590 736	0.002	20 333 775	30 861 490

## 2.2 Statistica dei casi d'insolvenza evasi

Nel 2025 sono stati versati due anticipi all'istituto di previdenza insolvente Friderici per un totale di 800 000 CHF. La ripresa degli obblighi relativi alle rendite della fondazione Gerber a luglio 2025 ha comportato prestazioni in caso d'insolvenza per oltre 2.8 milioni di CHF. All'inizio del 2026 sono stati ripresi dalla IGP-BVG-Stiftung gli obblighi relativi alle rendite degli ultimi cinque collettivi di rendite in sottocopertura. Gli obblighi risultanti, per un totale di 42.7 milioni di CHF, sono stati contabilizzati alla fine del 2025 e addebitati al conto delle insolvenze. Gli accantonamenti per il finanziamento da parte dell'istituto collettore di casi di prestazioni divenute esigibili prima della decorrenza dell'affiliazione obbligatoria del datore di lavoro (art. 12 LPP) sono stati incrementati di 1.7 milioni di CHF. Le prestazioni lorde in caso d'insolvenza, a quota 97.5 milioni di CHF, sono nettamente al di sopra della media di lungo periodo, pari a circa 66 milioni di CHF.

Le richieste evase concernenti casse pensioni interessate dal fallimento del datore di lavoro continuano a rappresentare la maggior parte delle prestazioni erogate in caso d'insolvenza. Nel 2025 il loro numero è incrementato notevolmente rispetto all'anno precedente, attestandosi a quota 4 103 (anno precedente 2 344). Anche le prestazioni versate, pari a 49.5 milioni

di CHF, sono nettamente superiori. Sia le istituzioni collettive e comuni che l'istituto collettore hanno presentato più pratiche rispetto all'anno precedente (si veda anche la fig. 1). A fine 2025 risultavano pendenti presso l'Ufficio di direzione circa 1 500 richieste.

In buona parte l'aumento delle pratiche è probabilmente dovuto a questioni organizzative degli istituti di previdenza, visto ad esempio l'intervento dell'istituto collettore per smaltirne le pendenze. Tuttavia, esso riflette anche il maggior numero di fallimenti aziendali registrati negli ultimi anni. Secondo la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti del 2024 a cura dell'Ufficio federale di statistica, negli ultimi quattro anni il numero di fallimenti è aumentato, raggiungendo nel 2024 un livello record.

Sono soprattutto gli assicurati con prestazioni basse nell'ambito dell'assicurazione minima LPP a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia. Anche le prestazioni garantite tramite l'istituto collettore riguardano questo settore d'assicurazione. La quota di prestazioni extraobbligatorie garantite è scesa da 3.6 a 3.2 milioni di CHF, nonostante il maggior numero di pratiche evase, mentre l'incidenza delle prestazioni totali erogate a istituzioni collettive e comuni è passata dal 15 all'11%. Il calo è dovuto all'evasione di un maggior numero di richieste provenienti da istituti con assicurazioni molto vicine alla soglia LPP. Per ben un terzo dei dossier evasi delle istituzioni collettive e

Tipo di casi	Numero di casi	Anno precedente	Somma garantita CHF	Anno precedente CHF
Collettivi di assicurati	2 037	1 431	27 864 465	22 768 205
<i>di cui extraobbligatoria</i>	<i>760</i>	<i>512</i>	<i>3 159 720</i>	<i>3 568 393</i>
Fondazioni	2	1	800 000	595 000
Istituto collettore	1 919	842	21 637 908	10 452 869
<i>di cui casi secondo l'art. 12 LPP</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>96 962</i>
<b>Totale versamenti</b>	<b>3 958</b>	<b>2 274</b>	<b>50 302 373</b>	<b>33 816 074</b>
Richieste d'insolvenza ritornate	139	72	0	0
Assunzione di nuovi obblighi relativi a rendite	6	3	37 355 948	2 372 059
Costituzione della riserva per fluttuazioni di valore per l'assunzione di rendite			8 211 190	474 412
Accantonamenti costituiti per casi secondo l'art. 12 LPP dell'istituto collettore			1 666 033	2 112 537
<b>Prestazioni in caso d'insolvenza lorde</b>	<b>4 103</b>	<b>2 348</b>	<b>97 535 544</b>	<b>38 775 082</b>
Adeguamento basi attuariali per obblighi relativi a rendite (incl. dissoluzione di riserve per fluttuazione di valore)			0	0
./. Rimborsi da liquidazioni			-7 100 807	-7 913 592
<b>Prestazioni in caso d'insolvenza nette</b>			<b>90 434 737</b>	<b>30 861 490</b>

Fig. 1  
Casi d'insolvenza (numero di dossier) per anno





Fig. 2  
Casi d'insolvenza per anno (prestazioni e rimborsi in milioni di CHF)



### I più grandi casi

2015 ACSMS 59.1 MLN CHF / Fortius 20 MLN CHF

2016 Giovanola 21.3 MLN CHF / IGP-BVG-Stiftung 12.3 MLN CHF / Charles Veillon 8.7 MLN CHF

2017 Ziegler Papier 9.4 MLN CHF

2018 Schmid Telecom 4 MLN CHF

2019 Schmid Telecom 6.6 MLN CHF / Ascoop 3 MLN CHF

2020 IGP-BVG-Stiftung 19.2 MLN CHF

2022 IGP-BVG-Stiftung 1.4 MLN CHF

2023 Phoenix Pensionskasse 24.6 MLN CHF

2025 IGP-BVG-Stiftung 42.7 MLN CHF

Fig. 3  
Casi d'insolvenza per anno (prestazioni in base al tipo di istituto di previdenza in milioni di CHF)

- Istituzione di più datori di lavoro (art. 56 cpv. 3 LPP)
- Istituto collettore LPP
- Insolvenze di fondazioni




Fig. 4  
Casi d'insolvenza 2025 di istituzioni collettive e comuni incl. istituto collettore (statistica per ramo d'attività)




Fig. 5  
Casi d'insolvenza 2025 di istituzioni collettive e comuni  
incl. istituto collettore (somma in CHF erogata in media  
per ramo d'attività)





Fig. 6  
Casi d'insolvenza 2025  
(tipo di esecuzione forzata)



comuni non si è trattato di garantire solo le prestazioni LPP. Le prestazioni nel settore sovraobbligatorio sono limitate al salario assicurato fino a una volta e mezza l'importo limite superiore LPP (art. 56 cpv. 2 LPP; 136 080 CHF per l'anno 2025). Questo limite è stato applicato in singoli casi per garantire le prestazioni.

La statistica per ramo d'attività (fig. 4) indica che oltre la metà delle richieste riguarda il settore edile e la ristorazione. Le prestazioni garantite per caso sono più basse nel settore della ristorazione che in quello dell'edilizia (fig. 5). Per le imprese del settore edile si sono dovute garantire prestazioni pari a 20.9 milioni di CHF. Resta elevato il numero di casi in cui le procedure di fallimento contro il datore di lavoro sono state sospese per mancanza di attivi. In circa il 65% dei casi con prestazioni del Fondo di garanzia la procedura di fallimento non è stata svolta (fig. 6).

### 2.3 Casi singoli

Nell'anno in esame sono stati versati due anticipi alla Fondation de Prévoyance de Friderici SA, per un totale di 0.8 milioni di CHF. Nel garantire le prestazioni d'uscita degli anni 2008 e 2009 non erano stati coperti gli averi degli allora membri del consiglio di fondazione. Nei suoi confronti è stata promossa un'azione di responsabilità. Dopo che nell'aprile 2025 il Tribunale federale ha respinto in via definitiva la causa contro i membri del consiglio di fondazione (cfr. in merito le considerazioni al punto 2.4), il Fondo di garanzia ha provveduto a versare i due anticipi a copertura degli averi dei consiglieri.

La fondazione Gerber registrava da anni un'evidente sottocopertura e dal 2017 era diventata una cassa esclusivamente per beneficiari di rendita. Dopo il fallimento dell'ultimo grande datore di lavoro rimasto, nell'ottobre del 2024, è svanita ogni possibilità di risanamento e l'autorità di vigilanza ha disposto la liquidazione della fondazione. A luglio 2025 sono state riprese le 26 rendite gestite dall'ente. Tenuto conto degli attivi della fondazione e delle riserve di fluttuazione costituite dal Fondo di garanzia, le prestazioni in caso d'insolvenza sono risultate pari a 2.8 milioni di CHF.

In data 9 gennaio 2025 l'autorità di vigilanza ha posto in liquidazione la IGP-BVG-Stiftung, per cui all'inizio del 2026 si sono dovuti riprendere gli obblighi degli ultimi cinque collettivi di rendite in sottocopertura ancora gestiti dalla fondazione. Secondo le basi attuariali del Fondo di garanzia, essi sono pari complessivamente a 35.6 milioni di CHF, a cui si sono aggiunti 7.1 milioni di CHF di riserve di fluttuazione. Le prestazioni in caso d'insol-

venza, per un totale di 42.7 milioni di CHF, sono state contabilizzate alla fine del 2025. Con il trasferimento dei restanti mezzi della fondazione nell'ambito della liquidazione, il disavanzo dovrebbe ridursi a circa 23 milioni di CHF. Già a partire dal 2014 si erano rese necessarie prestazioni in caso d'insolvenza per diversi istituti di previdenza della IGP-BVG-Stiftung. Sommate, queste prestazioni sono pari a poco meno di 100 milioni di CHF, il che rende la IGP-BVG-Stiftung il caso d'insolvenza indubbiamente più grave nella storia del Fondo di garanzia.

Da varie procedure di liquidazione sono stati effettuati diversi rimborsi al Fondo di garanzia, derivati principalmente dai ricavi dell'alienazione di valori patrimoniali e da dividendi introitati a posteriori nel quadro delle procedure fallimentari dei datori di lavoro. Nei rimborsi sono contemplati anche i risultati relativi a pretese in materia di responsabilità. Nell'anno in esame sono stati effettuati rimborsi più elevati nel caso d'insolvenza ACSMS.

L'istituto collettore LPP è tenuto a erogare le prestazioni qualora esse diventino esigibili prima dell'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza (art. 12 LPP). Tali prestazioni vengono garantite separatamente dal Fondo di garanzia. Nel 2021 il Fondo di garanzia ha concordato insieme all'istituto collettore una nuova procedura per la garanzia delle prestazioni, in base alla quale le prestazioni d'invalidità vengono liquidate solo all'atto del pensionamento, o della sospensione delle rendite se precedente. Fino ad allora l'istituto collettore comunica annualmente al Fondo di garanzia lo stato dei casi di prestazioni non ancora liquidati. A fronte di quanto comunicato dall'istituto collettore, nel 2025 il Fondo di garanzia ha incrementato gli accantonamenti di 1.7 milioni di CHF a carico del conto delle insolvenze. A causa del numero estremamente elevato di richieste d'insolvenza, nell'anno in esame non è stato ancora possibile avviare il trattamento dei casi definitivi.

### 2.4 Responsabilità e procedimenti in corso

Con sentenza del 29 aprile 2025 (9C\_242/2022) il Tribunale federale ha respinto i ricorsi del Fondo di garanzia e della Banque Cantonale Vaudoise nel caso Friderici, confermando la responsabilità della banca quale consulente agli investimenti, gestore e perito rispetto alla strategia d'investimento, ma negando ogni responsabilità dei membri del consiglio di fondazione. Il procedimento è stato rinviato al Tribunale cantonale per la determinazione del danno.

Nel caso ProTIP, con sentenza del 10 settembre 2025 il Tribunale amministrativo del Cantone Turgovia ha ricalcolato il danno secondo le indicazioni del Tribu-

nale federale. A seguito del ricorso presentato presso il Tribunale federale dai due membri del consiglio di fondazione rimasti, la sentenza non è ancora passata in giudicato.

Nel caso ACSMS, dopo la condanna definitiva pronunciata dal Tribunale federale nel 2024 (9C\_626/2021) si è riusciti, nell'anno in esame, a raggiungere con vari soggetti soccombenti una soluzione transattiva per la copertura del danno. In assenza di un accordo il credito verrà posto in esecuzione.

Quanto alle richieste per collettivi di assicurati, in 219 casi sono state rifiutate, per motivi di abuso, prestazioni per 2.2 milioni di CHF. Un rifiuto delle prestazioni si applica principalmente alle richieste presentate dall'istituto collettore se per esempio quest'ultimo è stato costretto ad assicurare d'ufficio, in modo retroattivo e per un periodo di diversi anni, il titolare di una Sagl che non ha mai versato i contributi per l'assicurazione della previdenza professionale. Sono state inoltre rifiutate pretese per casi d'insolvenza per circa 3.6 milioni di CHF (mancanza dei requisiti per la concessione delle prestazioni, rettifica dell'assicurazione dopo la riconciliazione con i salari notificati all'AVS, sovrapposizioni di periodi assicurativi di diversi istituti di previdenza e conteggio di ipotetici dividendi nei casi in cui l'istituto di previdenza non aveva presentato la domanda di insinuazione del credito nell'ambito della procedura di fallimento).

## **2.5** **Obblighi relativi a rendite del Fondo di garanzia**

Le basi attuariali per il calcolo dei capitali di previdenza in seno al Fondo di garanzia sono rimaste invariate nel corso dell'anno in esame.

Con la CAV PP è stato concordato che la direttiva tecnica 5 (FRP) della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, ormai dichiarata di obbligatorietà generale, non è direttamente applicabile per il Fondo di garanzia. La perita in materia di previdenza professionale opera sulla base dell'art. 7 cpv. 2 OFG. La verifica è limitata alle rendite, senza bisogno di effettuare una valutazione del rischio che includa il conto delle insolvenze e la riserva del fondo.

Gli obblighi relativi a rendite del Fondo di garanzia, calcolati adottando i criteri delle tavole generazionali (TG) LPP 2020 e un tasso d'interesse tecnico dell'1.5%, ammontavano per la fine del 2025 a 255.9 milioni di CHF. All'inizio del 2026 sono stati ripresi dalla IGP-BVG-Stiftung gli obblighi relativi alle rendite delle casse pensione Helio, Klingelberg, Moser, NAW e VSBS. Que-

sti obblighi, che secondo le basi attuariali del Fondo di garanzia ammontano a 35.6 milioni di CHF, sono stati iscritti nel bilancio 2025. Di conseguenza, gli obblighi relativi alle rendite iscritti a bilancio ammontano a un totale di 291.5 milioni di CHF.

Per la prima volta in cinque anni, il risultato del rischio relativo alle rendite ha comportato una perdita di 0.4 milioni di CHF (anno precedente utile di 1.6 milioni di CHF) a causa di una leggera sottomortalità. L'utile, in termini di rischio, conseguito negli ultimi tredici anni è pari complessivamente a 18.8 milioni di CHF.

A dicembre 2025 il Fondo di garanzia versava una rendita a 1 641 persone: 944 rendite di vecchiaia, 89 rendite d'invalidità, 582 rendite per coniugi e 26 rendite per figli.

Per determinare la rendita di vecchiaia che sostituisce la rendita d'invalidità temporanea si applica la media non ponderata delle aliquote di conversione regolamentari degli istituti di previdenza rilevata ogni anno dalla CAV PP. Per i pensionamenti nell'anno 2026, sulla base della media rilevata nel 2025 l'aliquota di conversione rimarrà al 5.4%.

In merito all'adeguamento delle rendite gestite dal Fondo di garanzia, nell'anno in esame il Consiglio di fondazione ha emanato una direttiva e modificato il relativo regolamento. Secondo queste nuove disposizioni, ogni anno – la prima volta nella primavera del 2026 sulla base del bilancio 2025 – si verificherà la possibilità di adeguare le rendite. L'adeguamento è possibile se, dalla ripresa degli obblighi, la riserva di fluttuazione del 20% risulta essere finanziata con i proventi degli investimenti del Fondo di garanzia, al netto del tasso d'interesse tecnico, e se si registra altresì un'eccedenza.

### 3 Riserva del fondo


I compiti svolti dal Fondo di garanzia sono fondamentalmente finanziati secondo il sistema di ripartizione dei costi. Mentre le uscite per i sussidi possono essere stimate con buona approssimazione, quelle per i casi d'insolvenza risultano più difficili da calcolare per via dei casi d'insolvenza di fondazioni. Le prestazioni in caso d'insolvenza possono presentare forti variazioni di anno in anno (cfr. fig. 2, p. 10). Affinché queste variazioni non incidano direttamente sui tassi di premio, il Fondo di garanzia dispone di una riserva. Occorre inoltre tener presente che il Fondo di garanzia si vede confrontato con il fatto che il tempo che intercorre tra gli adeguamenti dei contributi e l'aumento delle entrate è piuttosto lungo e può richiedere ben due anni. Nel caso in cui la riserva del fondo non dovesse essere sufficiente, la Confederazione può, basandosi sull'art. 59 cpv. 4 LPP, concedere al Fondo di garanzia prestiti per fronteggiare le carenze di liquidità.

La riserva del fondo è aumentata marcatamente negli anni dal 2001 al 2014. Grazie all'evoluzione positiva della riserva, dall'anno di calcolo 2004 è stato possibile ridurre progressivamente l'aliquota di contribuzione per le prestazioni in caso d'insolvenza dallo 0.04 %

allo 0.002 % (nel 2023) delle prestazioni di libero passaggio e delle prestazioni di rendita moltiplicate per dieci, con l'obiettivo di accelerare la riduzione della riserva del fondo.

Nell'anno in esame è stata applicata per la seconda volta l'aliquota di contribuzione dello 0.002 % per l'anno di calcolo 2024. Le entrate scaturite da questo tasso, pari a 20.4 milioni di CHF, si sono rivelate nettamente inferiori alle prestazioni lorde in caso d'insolvenza pari a 97.5 milioni di CHF. Grazie ai rimborsi da liquidazioni per 7.1 milioni di CHF, l'anno in esame ha registrato prestazioni nette pari a 90.4 milioni di CHF. A causa delle prestazioni superiori alla media, il conto delle insolvenze ha chiuso con una perdita significativa di 70.0 milioni di CHF, tuttavia compensata dall'utile di 70.2 milioni di CHF sugli investimenti patrimoniali. Grazie all'eccedenza registrata nell'ambito dei sussidi per struttura d'età sfavorevole, anche il conto economico si è chiuso complessivamente con un leggero avanzo, mentre la riserva del fondo ha segnato, a fine 2025, un lieve aumento da 779.1 a 779.4 milioni di CHF.

Fig. 7  
Andamento della riserva del fondo



## **4 Indennizzo alle casse di compensazione AVS e all'istituto collettore per i controlli sull'affiliazione dei datori di lavoro**

Le casse di compensazione AVS verificano se i datori di lavoro registrati presso di loro sono affiliati a un istituto di previdenza. In caso di risoluzione dei contratti di affiliazione con istituzioni collettive e comuni, l'istituto collettore LPP controlla la riaffiliazione di queste casse pensioni. Dal 2005 il Fondo di garanzia indennizza gli uffici preposti a svolgere questi compiti. La procedura e la base dell'indennizzo per il conteggio delle casse di compensazione con il Fondo di garanzia sono stabilite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Nell'anno in esame il Fondo di garanzia ha versato alle casse di compensazione AVS per i controlli sull'affiliazione 7.4 milioni di CHF, contro i 7.6 milioni di CHF dell'anno precedente, mentre per i controlli sulla riaffiliazione (visto l'art. 56 cpv. 1 lett. h LPP) sono stati annunciati costi per l'istituto collettore LPP nell'ordine di 1.0 milioni di CHF (anno precedente 1.2 milioni di CHF).

## **5 Riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza**

Dal 2024 il Fondo di garanzia LPP riscuote al posto delle autorità di vigilanza diretta la tassa annuale per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP). La tassa viene riscossa tramite il contributo per le prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni (contributo sezione B del modulo di rendiconto). Il rendiconto avviene, senza dichiarazione né fatturazione separata, nell'ambito della normale procedura di conteggio dei contributi con il Fondo di garanzia LPP.

Dopo che nel 2024 gli istituti di previdenza hanno conteggiato per l'ultima volta la tassa relativa all'anno 2023 tramite le autorità di vigilanza diretta, nell'anno in esame il conteggio relativo al 2024 è avvenuto per la prima volta con il Fondo di garanzia LPP. Quest'ultimo ha versato 3.8 milioni di CHF per spese fatturate dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) relative all'esercizio 2024.

## **6 Adempimento dei compiti come Fondo di garanzia per istituti di previdenza del Liechtenstein**

In base all'accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Principato del Liechtenstein, dal 2007 il Fondo di garanzia garantisce le prestazioni legali e regolamentari di istituti di previdenza insolventi del Liechtenstein e adempie ai compiti previsti nell'ambito dell'Ufficio centrale del 2° pilastro. La garanzia vale solo per le persone soggette all'obbligo di versamento dei contributi AVS nel Liechtenstein. Gli istituti di previdenza del Liechtenstein sono affiliati al Fondo di garanzia svizzero alle stesse condizioni valide per gli istituti di previdenza svizzeri. Il Fondo di garanzia è soggetto inoltre esclusivamente al diritto svizzero e alla vigilanza delle autorità svizzere.

Nell'anno in esame gli istituti di previdenza del Liechtenstein affiliati al Fondo di garanzia erano dodici. È la diciottesima volta che questi istituti effettuano i conteggi dei contributi con il Fondo di garanzia. Nel 2025 sono state garantite prestazioni per 45 000 CHF a tre fondazioni collettive del Liechtenstein per otto collettivi di assicurati interessati dall'insolvenza del datore di lavoro. Il Fondo di garanzia è informato periodicamente dall'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) sulla situazione degli istituti di previdenza.

## 7 Ufficio centrale del 2° pilastro

### 7.1 Obbligo generale di notifica degli istituti

Dal 2017, ogni mese di gennaio gli istituti di previdenza e di libero passaggio sono tenuti a notificare all'Ufficio centrale i nomi di tutti i titolari degli averi di previdenza gestiti a dicembre dell'anno precedente. Per le notifiche viene messo a disposizione un portale elettronico, sul quale vengono caricati i dati tramite un accesso protetto con una struttura predefinita. L'anno scorso 1387 istituti avevano notificato in tutto 8.4 milioni di persone in possesso, a dicembre 2024, di un avere di previdenza. Gli altri circa 225 istituti di previdenza aderenti al Fondo di garanzia erogano esclusivamente prestazioni di rendita o sono in stato di liquidazione e non sottostanno pertanto all'obbligo di notifica presso l'Ufficio centrale.

### 7.2 Richieste di ricerca di averi

Nell'anno d'esercizio 2025 sono state trattate 190 099 domande, un numero ancora superiore a quello già considerevole registrato l'anno precedente (173 309).

Nel corso degli ultimi cinque anni, nel complesso le domande sono più che raddoppiate. Il Fondo di garanzia è un ufficio di riferimento generale per le persone con domande concernenti la previdenza professionale.

La percentuale delle domande per le quali è stato possibile abbinare almeno un conto è stata del 78%, praticamente identica a quella dell'anno precedente (77%). Anche il numero di averi associati è aumentato da 235 275 a 265 256 (esclusi gli averi dimenticati).

Da metà 1999, circa 1.47 milioni di persone hanno inoltrato all'Ufficio centrale una domanda concernente gli averi della previdenza professionale. Fino a metà gennaio 2026 l'Ufficio centrale è riuscito a individuare per 950 000 richiedenti un totale di 1.7 milioni di possibili concordanze con averi della previdenza professionale segnalati.

Oltre che dagli assicurati, le domande vengono spesso presentate anche dai giudici del divorzio e da altre istanze in diritto di ricevere informazioni ai sensi dell'art. 86a LPP.

Fig. 8  
Domande 2025





Fig. 9

Domande evase e averi associati per anno  
(incl. averi dimenticati)



### 7.3 Averi dimenticati

Sono definiti averi dimenticati della previdenza professionale gli averi non rivendicati appartenenti a persone in età di pensionamento. L'Ufficio centrale è attivamente impegnato nella ricerca dei titolari di questi averi. Gli indirizzi delle persone che riscuotono in Svizzera una rendita di vecchiaia derivante dalla previdenza statale (1° pilastro) possono essere reperiti tramite le competenti casse di compensazione. Pertanto le casse di compensazione AVS ricevono regolarmente i nominativi delle persone con averi di previdenza alle quali versano una rendita, affinché si possano confrontare e associare gli indirizzi. Grazie al più ampio scambio di informazioni con l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (cfr. capitolo 7.4), in essere dalla fine del 2024, si è notevolmente semplificata l'associazione tra le persone in possesso di un avere di previdenza e le singole casse di compensazione AVS.

Nel 2025 è stata effettuata una nuova riconciliazione degli indirizzi tramite le casse di compensazione AVS, a cui sono stati riconosciuti indennizzi pari complessivamente a 54 000 CHF. Sulla base degli indirizzi di contatto ricevuti, nell'anno in esame è già stato possibile contattare 4 900 persone.

Secondo l'art. 41 cpv. 3 LPP, gli istituti di libero passaggio sono tenuti a trasferire al Fondo di garanzia tutti gli averi non rivendicati entro dieci anni dall'età ordinaria di pensionamento. Il Fondo di garanzia soddisfa

le pretese relative agli averi trasferiti fino a quando la persona assicurata compie o avrebbe compiuto i 100 anni. Successivamente le pretese vanno in prescrizione (art. 41 cpv. 4 e 5 LPP). Gli averi non rivendicati sono impiegati dal Fondo di garanzia per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 41 cpv. 3 LPP).

A fine 2025 risultavano trasferiti al Fondo di garanzia complessivamente 49 149 averi provenienti da 88 istituti. La maggior parte degli averi proviene dall'istituto collettore. Il Fondo di garanzia continua a versare gli averi di previdenza agli aventi diritto. Nel 2025 sono stati versati 1 868 averi per un totale di 4.7 milioni di CHF (2024: 180 averi per 4.0 milioni di CHF). In caso di decesso dell'assicurato, il versamento viene riconosciuto ai beneficiari. Qualora invece la persona fosse deceduta più di cinque anni dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria, gli averi avrebbero dovuto essere percepiti dalla medesima quando era ancora in vita. In tal caso, questi ultimi vengono versati nella massa ereditaria anziché ai beneficiari.

Nel 2025 sono stati svincolati dal Fondo di garanzia a favore dell'Ufficio centrale del 2° pilastro 62 averi di persone che avevano compiuto i 100 anni d'età, per un importo complessivo di 240 000 CHF. Il Fondo di garanzia compie notevoli sforzi per rintracciare gli aventi diritto degli averi dimenticati. Le dissoluzioni rappresentano solo una minima parte di tali sforzi. A fine 2025 risultavano gestiti 45 475 averi per complessivi 313.4 milioni di CHF. Gli averi sono stati remunerati a un tasso d'interesse dello 0.4%.

Fig. 10

Stato degli averi in milioni di CHF





Fig. 11

Stato depositi e versamenti

■ Averaggi ricevuti in milioni di CHF    ■ Averaggi svincolati in milioni di CHF  
 ■ Averaggi versati in milioni di CHF



#### 7.4 Scambio di informazioni con l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

A metà 2024 sono entrate in vigore nuove disposizioni relative allo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC). D'ora in avanti, ai sensi dell'art. 58a LPP gli istituti di previdenza possono richiedere ulteriori informazioni all'UCC al fine di chiarire eventuali diritti alle prestazioni. Tali accertamenti vengono effettuati tramite il Fondo di garanzia. A fine 2025, 410 istituti di previdenza risultavano essersi registrati per lo scambio di dati con l'UCC sulla piattaforma del Fondo di garanzia. Le consultazioni da parte degli istituti di previdenza avvengono perlopiù con una cadenza prolungata, nettamente superiore a un mese. Per l'assolvimento di questo nuovo compito, nell'anno in esame

il Fondo di garanzia ha sostenuto spese pari a poco meno di 36 000 CHF, comprese le spese esterne per l'informatica. Ad oggi l'UCC non ha ancora addebitato costi.

Parallelamente le possibilità degli istituti del 2° pilastro di rivolgersi direttamente all'UCC per richiedere il numero AVS e l'attestazione dell'esistenza in vita (UPIViewer e UPIServices) continueranno a essere disponibili senza variazioni. In tal caso, dunque, anche in futuro non vi saranno scambi di dati tramite il Fondo di garanzia.

## 8 Organismo di collegamento

Dalla metà del 2002 il Fondo di garanzia funge anche da Organismo di collegamento con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS per il settore della previdenza professionale. Nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra gli Stati dell'Unione europea e la Svizzera, il 1° giugno 2007 sono entrate in vigore disposizioni restrittive in merito al versamento in contanti degli averi di previdenza in caso di uscita definitiva dalla Svizzera.

Le persone che lasciano la Svizzera per trasferirsi nell'UE o nell'AELS possono presentare all'Organismo di collegamento un formulario di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale nel proprio Paese. L'Organismo di collegamento inoltra le richieste ai competenti uffici esteri che accertano se le persone richiedenti sono o meno soggette alle assicurazioni sociali. Per la Francia spetta alla persona richiedente ottenere personalmente la conferma del proprio obbligo di assicurazione sociale presso l'autorità competente. Non appena l'Organismo di collegamento ha ricevuto il risultato dell'accertamento, ne informa sia il richiedente sia gli istituti di previdenza professionale.

Dal 1° giugno 2007, 127 551 persone hanno inoltrato al Fondo di garanzia LPP una richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Nel 2024 il numero di richieste presentate ammontava a 11 384 (anno precedente 10 856). Per 443 richieste non è stato necessario un accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale, poiché le persone si erano trasferite in uno Stato terzo o avevano superato i 59 o 60 anni d'età e quindi hanno potuto riscuotere i loro averi sotto forma di capitale di vecchiaia. In 10 773 casi (anno precedente 9 919) l'Organismo di collegamento ha ricevuto il risultato degli accertamenti delle autorità estere. 7 536 persone non

erano assicurate obbligatoriamente e hanno potuto così ricevere in contanti anche la parte obbligatoria della loro prestazione di libero passaggio. Per 3 237 richieste la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio è stata bloccata in Svizzera a causa dell'assoggettamento dei richiedenti all'assicurazione sociale nel Paese in cui si sono trasferiti. A fine 2025 risultavano pendenti 600 richieste poiché la documentazione necessaria per il disbrigo delle pratiche non era stata presentata in modo completo.

In data 16 maggio 2025 due persone hanno presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro le conferme del Fondo di garanzia relative all'assoggettamento all'assicurazione nel Paese di destinazione. Il Tribunale amministrativo federale ha limitato i procedimenti alla questione dell'entrata in materia. Il quesito da risolvere è se le conferme rilasciate dal Fondo di garanzia a fronte delle valutazioni svolte dalle assicurazioni estere costituiscano o meno una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 44 PA.

Nell'UE, per le persone con periodi assicurativi in più Paesi vige, in caso di esigibilità delle prestazioni, una speciale procedura d'accertamento per il coordinamento delle assicurazioni dei Paesi interessati. In virtù degli accordi bilaterali, anche la Svizzera partecipa a questa procedura in cui è coinvolta in primo luogo l'AVS. Sporadicamente viene però coinvolto anche il Fondo di garanzia. In questo caso, i dati delle persone interessate vengono confrontati con le segnalazioni dei conti dell'Ufficio centrale del 2° pilastro. In caso di concordanza, i formulari sono inoltrati all'istituto interessato. Nell'anno in esame l'Organismo di collegamento ha risposto a 15 (anno precedente 66) cosiddetti formulari E (E 210 Comunicazione sull'approvazione risp. sul rifiuto di rendita) provenienti dall'UE.

Fig. 12  
 Richieste pervenute all'Organismo di collegamento per anno





Fig. 13  
 Ripartizione per Paese di destinazione delle richieste pervenute



## 9 Sull'attività degli organi

### 9.1 Consiglio di fondazione

Nella sua seduta annuale ordinaria del 18 marzo 2025, il Consiglio di fondazione ha approvato il conto annuale e il rapporto annuale 2024. Il Consiglio di fondazione ha inoltre deciso le aliquote di contribuzione 2026 per il conteggio con il Fondo di garanzia, sottoponendole poi all'attenzione della CAV PP. Ha chiesto che l'aliquota per i sussidi venga ridotta dallo 0.13% allo 0.11% e che l'aliquota per le prestazioni in caso d'insolvenza e altri compiti sia mantenuta allo 0.002%. Nel maggio 2025 la CAV PP ha approvato le aliquote di contribuzione proposte. Per l'anno di revisione 2026, il Consiglio di fondazione ha nominato Balmer-Etienne AG quale nuovo ufficio di revisione del Fondo di garanzia.

Nel 2025 il Consiglio di fondazione si è occupato del ruolo del Fondo di garanzia nell'ambito della digitalizzazione della previdenza professionale e della valutazione del proprio software gestionale. Ha deliberato di sottoporre la struttura organizzativa del Fondo di garanzia a un audit esterno e ha istituito a tal fine un gruppo di lavoro. Per l'adeguamento delle rendite gestite dal Fondo di garanzia è stata emanata una direttiva ed è stato modificato il relativo regolamento.

Il Consiglio di fondazione ha lasciato invariate le basi tecniche per la determinazione dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite per la fine del 2025 (tavole generazionali LPP 2020). Anche il tasso d'interesse tecnico è rimasto invariato all'1.5%. Il tasso d'interesse per gli averi di libero passaggio gestiti dal Fondo di garanzia è stato fissato allo 0.05% per il 2026.

L'Ufficio di direzione ha informato il Consiglio di fondazione durante le sue quattro sedute nonché per mezzo di tre rapporti intermedi sull'attuale stato dei lavori nelle singole sfere di competenza. A ottobre 2025 il Consiglio di fondazione ha organizzato un evento informativo sul tema della digitalizzazione nella previdenza professionale.

Christelle Schultz (Fédération des Entreprises Roman-des) si è dimessa dal Consiglio di fondazione nell'autunno del 2025. A marzo 2026, il Consiglio federale ha nominato Valérie Bourdin Karlen nel Consiglio di fondazione.

### 9.2 Comitato direttivo (CD)

Il CD è l'istanza gerente dell'Unione delle associazioni di categoria per la gestione del Fondo di garanzia. Garantisce la consulenza tecnica dell'Ufficio di gestione e ne determina le modalità operative. Tra i suoi compiti principali rientra la verifica dell'attività dell'Ufficio di gestione, e la base per attuarla è costituita dalla presentazione regolare da parte dell'Ufficio di gestione di una relazione su contributi, casi d'insolvenza in corso e attività svolte dall'Ufficio centrale e dall'Organismo di collegamento. Il CD provvede inoltre ogni anno all'accettazione del conto annuale, del rapporto di gestione e del rapporto di revisione nonché al rinvio degli atti all'attenzione del Consiglio di fondazione. Approva il budget dell'Ufficio di gestione e propone al Consiglio di fondazione i tassi di premio delle diverse sfere di competenza.

A fine 2025 Patrick Barblan si è dimesso dal CD come rappresentante dell'ASA. Come suo successore in seno al CD il Consiglio di fondazione ha nominato Claudio Grisenti. Nell'autunno del 2025 anche Hanspeter Konrad, rappresentante dell'ASIP, ha rassegnato le dimissioni dal CD con effetto da marzo 2026. Quale suo successore in seno al CD con effetto da tale data, il Consiglio di fondazione ha eletto Lukas Müller-Brunner.

Nel 2025 il CD si è riunito in quattro sedute ordinarie, durante le quali ha preparato le attività del Consiglio di fondazione. Ha valutato l'applicazione del limite massimo per la garanzia delle prestazioni nel caso di una cassa pensioni in sottocopertura ed esaminato l'accertamento dei salari AVS in relazione alle richieste avanzate da istituzioni collettive e comuni. Ha inoltre deciso in merito ai limiti transattivi per la composizione di pretese in materia di responsabilità in un caso di insolvenza di una fondazione e alla posizione da adottare rispetto a un ricorso contro una decisione del Fondo di garanzia riguardante la garanzia del disavanzo su obblighi relativi alle rendite a livello di una cassa pensioni.

### 9.3 Ufficio di gestione

L'Ufficio di gestione prepara le attività del Consiglio di fondazione e del CD e attua le decisioni. Al fine dell'assolvimento dei compiti affidati al Fondo di garanzia, l'Ufficio di gestione è in regolare contatto con gli istituti affiliati al Fondo di garanzia e le diverse autorità di vigilanza.

Per quanto concerne l'ambito delle insolvenze, l'Ufficio di gestione segue attentamente le procedure di liquidazione degli istituti di previdenza che implicano il versamento di prestazioni da parte del Fondo di garanzia e provvede ad accertare se esistono delle responsabilità per i danni causati. Per il disbrigo dei dossier per insolvenze è spesso necessario effettuare degli accertamenti con l'istituto di previdenza e, se necessario, si provvede a confrontare i salari assicurati con i dati delle casse di compensazione AVS.

L'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale in caso di trasferimento in un Paese dell'UE o dell'AELS, condizione necessaria per il pagamento in contanti degli averi della previdenza professionale, è svolto correntemente in collaborazione con i Paesi interessati. Il Fondo di garanzia, quale Ufficio centrale del 2° pilastro e Organismo di collegamento, è l'ufficio di riferimento per molte persone con domande di carattere generale concernenti la previdenza professionale. Ogni anno sono ben 75 000 le richieste di informazioni giunte tramite il sito del Fondo di garanzia a cui viene fornita risposta per e-mail. Settimanalmente l'Ufficio di gestione risponde inoltre a oltre 600 richieste telefoniche.

## 10 Investimenti

La strategia d'investimento del Fondo di garanzia è stata rivista nel dicembre 2021. Gli investimenti con ponderazione sul capitale sono attuati nell'ambito di una strategia globale, composta a sua volta da due strategie parziali per i due settori riserva del fondo nonché capitali per rendite e averi dimenticati. L'obiettivo perseguito è quello di attuare una strategia d'investimento semplice, principalmente passiva e possibilmente conveniente. Gli investimenti sono effettuati esclusivamente nelle seguenti categorie principali: liquidità, obbligazioni, azioni e immobili. Ad eccezione del comparto dei titoli di Stato in valuta estera, la strategia d'investimento viene attuata utilizzando prodotti sostenibili secondo criteri ESG. c-alm AG è il consulente del Fondo di garanzia in materia d'investimenti. PPC-metrics AG funge da Investment Controller.

Gli investimenti del Fondo di garanzia sono amministrati dalla ZKB. Il rendimento conseguito è stato del 4.8% (benchmark 5.2%) e le spese per l'amministrazione del patrimonio sono risultate pari allo 0.15% degli investimenti patrimoniali. Ulteriori informazioni in merito agli investimenti sono riportate nell'appendice al conto annuale.

## 11 Ricorsi

In data 23 agosto 2019 la Fondazione collettiva LPP di Allianz ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione del Fondo di garanzia, secondo cui a due dirigenti era stata negata la garanzia delle prestazioni in seguito al prolungato mancato versamento dei contributi. Allianz si oppone a tale rifiuto di garantire le prestazioni. Con sentenza del 29 dicembre 2023, il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso di Allianz e ha rinviato il caso al Fondo di garanzia per ulteriori chiarimenti sui fatti. Contro questa sentenza il Fondo di garanzia e Allianz hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale. Entrambi i ricorsi sono stati respinti dal Tribunale federale con decisioni del 25 marzo 2024. Dopo aver effettuato gli ulteriori accertamenti del caso richiesti dal Tribunale amministrativo federale, il 27 ottobre 2025 il Fondo di garanzia ha emanato una nuova decisione, nella quale ha confermato il rifiuto delle prestazioni. Allianz ha nuovamente presentato ricorso contro la sentenza.

Un ex consigliere di fondazione di un istituto di previdenza insolvente ha chiesto che il Fondo di garanzia sporgesse denuncia penale nei confronti del liquidatore di detto istituto. Il Fondo di garanzia ha respinto tale richiesta, non intravedendo le motivazioni per un simile atto, dopodiché il medesimo ha presentato ricorso per denegata giustizia al Tribunale amministrativo federale. Con decisione preliminare il tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale non ha dato seguito al ricorso presentato contro la decisione preliminare. Il Tribunale amministrativo federale dovrà ora procedere alla verifica materiale del ricorso. Anche l'ulteriore richiesta dell'ex membro del consiglio di fondazione relativa all'emanazione di una decisione impugnabile è stata respinta dal Fondo di garanzia. A seguito di ciò, il 1° febbraio 2021 il membro del consiglio di fondazione

ha depositato un nuovo ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Con decisione preliminare del 6 gennaio 2022 quest'ultimo ha concesso l'accesso agli atti e accolto la richiesta di assistenza giudiziaria. Il procedimento è pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

In data 16 maggio 2025 due persone hanno presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro le conferme del Fondo di garanzia relative all'assoggettamento all'assicurazione nel Paese di destinazione. Il Tribunale amministrativo federale ha limitato i procedimenti alla questione dell'entrata in materia. Il quesito da risolvere è se le conferme rilasciate dal Fondo di garanzia a fronte delle valutazioni svolte dalle assicurazioni estere costituiscano o meno una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 44 PA.

In data 26 giugno 2025 una fondazione collettiva ha presentato ricorso contro la decisione del Fondo di garanzia relativa a una cassa pensioni in sottocopertura. Le questioni da dirimere riguardano la considerazione della riduzione dovuta all'applicazione del limite massimo per la garanzia delle prestazioni in rapporto alla sottocopertura e la garanzia di un disavanzo sugli obblighi relativi alle rendite gestiti dalla cassa pensioni.

In data 15 dicembre 2025 un assicurato e unico membro del consiglio di amministrazione del datore di lavoro insolvente ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale per ritardo ingiustificato in relazione all'istanza di insolvenza della cassa pensioni presentata il 24 agosto 2024. La pratica non ha ancora potuto essere evasa, poiché la cassa di compensazione AVS di competenza non ha ancora fornito le informazioni sui salari notificati.

## 12 Legislazione

In data 21 gennaio 2025 il Fondo di garanzia ha inoltrato una presa di posizione sulle modifiche proposte dal Consiglio federale alla legge sul libero passaggio (Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e). Nonostante non si sia espresso in merito alle disposizioni suggerite per i piani 1e, il Fondo di garanzia è favorevole alle proposte generali relative a un chiarimento più

approfondito degli averi e alla loro richiesta in caso di ingresso in un nuovo istituto di previdenza. Nella sua presa di posizione, il Fondo di garanzia prevede di creare un'interfaccia per gli istituti di previdenza che consenta di consultare in modo ampiamente automatizzato i dati presso l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

## 13 Commento sul conto annuale

La presentazione del conto annuale non ha subito modifiche rilevanti rispetto all'anno precedente.

Nell'anno in esame sono stati conteggiati i contributi relativi all'anno di calcolo 2024, per il quale erano validi i seguenti tassi di premio: 0.13% (anno precedente 0.12%) per il contributo per struttura d'età sfavorevole e 0.002% (invariato) per il contributo per insolvenze e altre prestazioni.

Il rendiconto è effettuato alla data di riferimento: questo fa sì che una delimitazione dei diversi anni di calcolo sia possibile solo statisticamente. In seguito alle proroghe dei termini, i diversi anni di calcolo si sovrappongono l'uno all'altro.

### 13.1 Conto economico

Il conto d'esercizio con i contributi, i sussidi, le insolvenze, gli averi dimenticati e gli indennizzi all'istituto collettore e alle casse di compensazione presenta un'eccedenza di uscite di 56.9 milioni di CHF (anno precedente 12.0 milioni di CHF). Il peggioramento rispetto all'anno precedente è dovuto al forte incremento delle prestazioni in caso d'insolvenza registrato nell'anno in esame, che più che compensa i maggiori contributi incassati per i sussidi.

L'ambito dei sussidi (compresi gli indennizzi per i controlli sull'affiliazione dei datori di lavoro) presenta, per il sesto anno consecutivo e in seguito alla maggiore aliquota di contribuzione, una netta eccedenza di entrate pari a 24.7 milioni di CHF (anno precedente 4.7 milioni di CHF). Sul fronte delle prestazioni in caso d'insolvenza la perdita è aumentata da 11.0 a 70.0 milioni di CHF.

Per quanto riguarda le prestazioni di rendita, dopo l'eccedenza di 0.8 milioni di CHF dell'anno precedente si è nuovamente registrata una perdita di 1.0 milioni di CHF.

Nell'anno in esame 41.0 milioni di CHF di averi dimenticati sono stati trasferiti al Fondo di garanzia (anno precedente 35.9 milioni di CHF). Hanno potuto essere versati 12.9 milioni di CHF agli aventi diritto (anno precedente 4.0 milioni di CHF). Sono stati svincolati averi per 0.2 milioni di CHF appartenenti ad assicurati che avrebbero compiuto i 100 anni d'età. Gli averi rimanenti saranno accantonati e remunerati a bilancio fino a eventuale versamento o a una loro liquidazione legittima.

Per l'esercizio 2024 sono state coperte spese pari a 3,8 milioni di CHF a favore della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP).

Il conto finanziario presenta un risultato positivo per gli investimenti pari a 70.2 milioni di CHF (anno precedente 113.4 milioni di CHF). Il patrimonio viene investito perlopiù passivamente. Il bilancio degli investimenti evidenzia un rendimento del 4.8% (rendimento ponderato nel tempo [TWR]; benchmark 5.2%). Le spese dichiarate per l'amministrazione del patrimonio (direttiva CAV PP D – 02/2013) si attestano a 15 punti base. Il tasso di trasparenza delle spese è pari al 100%.

Le spese amministrative sono risultate in aumento, da 12.4 a 13.0 milioni di CHF. I maggiori costi sono dovuti alle insolvenze, dove si è reso necessario un rafforzamento del team per far fronte al notevole aumento delle pratiche. Anche presso l'Ufficio centrale è stato assunto ulteriore personale ai fini dell'evasione delle richieste. Dopo la riconciliazione degli indirizzi con l'AVS in merito agli averi dimenticati, è stato inoltre possibile corrispondere un volume di averi gestiti dal Fondo di garanzia decisamente maggiore rispetto agli anni precedenti. In alcuni casi l'individuazione degli aventi diritto ha comportato una mole di lavoro maggiore, con ulteriore impatto sui costi.

Nel complesso il conto economico registra una lieve eccedenza di 0.2 milioni di CHF (anno precedente 89.0 milioni di CHF).

### 13.2 Bilancio

Gli investimenti patrimoniali superano quelli dell'anno precedente di 59.1 milioni di CHF. La liquidità dell'Ufficio di direzione è aumentata di 3.1 milioni di CHF. Grazie alla ripresa di nuovi obblighi relativi alle rendite il capitale di previdenza beneficiari di rendita è passato da 269.7 a 291.5 milioni di CHF. Nell'anno in esame, gli averi dimenticati (prestazioni di libero passaggio secondo l'art. 41 LPP) sono saliti di 29.1 milioni di CHF.

I debiti nei confronti di istituti di previdenza includono i pagamenti anticipati sui contributi in scadenza a metà 2026 a favore del Fondo di garanzia per l'anno di conteggio 2025.

Le riserve per fluttuazioni di valore (20% sul capitale di previdenza beneficiari di rendita e sugli averi dimenticati) sono leggermente aumentate da 110.8 a 121.0 milioni di CHF. A fronte di un utile di 0.2 milioni di CHF, la riserva del fondo ha segnato un lieve aumento attestandosi, al 31 dicembre 2025, a 779.4 milioni di CHF.

## 14 Conto annuale in cifre

### 14.1 Conto economico

	2025	2024
	CHF	CHF
<b>Conto d'esercizio</b>		
Contributi per sussidi	238 622 514.15	213 580 408.25
Sussidi per struttura d'età sfavorevole	-205 556 788.12	-199 980 014.45
Indennizzo alle casse di compensazione e all'istituto collettore	-8 415 685.20	-8 884 996.65
Risultato netto sussidi	24 650 040.83	4 715 397.15
Contributi per casi d'insolvenza / altri	20 427 174.65	19 812 173.51
Prestazioni per casi d'insolvenza di casse pensioni affiliate	-49 502 373.50	-33 124 111.45
Pagamenti per fondazioni insolventi	-800 000.00	-595 000.00
Pagamenti per casi d'insolvenza art. 12 LPP	-	-96 962.30
Variazione obbligazioni art. 12 LPP	-1 666 032.69	-2 112 537.37
Pagamenti per l'assunzione di obblighi relativi a rendite	-37 355 948.00	-2 372 059.00
Costituzione di riserve per fluttuazione di valore per l'assunzione di obblighi relativi a rendite	-8 211 189.60	-474 411.80
Rimborsi casse pensioni e fondazioni insolventi	5 683 050.48	1 708 636.51
Rimborsi di casse di pensionati insolventi	1 417 756.64	6 204 955.53
Risultato netto insolvenze	-70 007 562.02	-11 049 316.37
Pagamento di rendite	-24 703 252.00	-25 654 190.00
Prestazioni in capitale	-	-
Utile dalle prestazioni di riassicurazione	164 497.05	148 717.20
Dissoluzione capitale di previdenza beneficiari di rendita	19 662 275.60	21 926 289.85
Dissoluzione di riserve per fluttuazione di valore	3 865 062.31	4 367 891.81
Risultato netto rendite	-1 011 417.04	788 708.86
Averi pervenuti	41 028 305.26	35 922 838.30
Averi versati	-12 897 264.27	-4 007 594.54
Assegnamento averi dimenticati a bilancio	-28 131 040.99	-31 915 243.76
Dissoluzione averi dimenticati > 100 anni a favore dell'Ufficio centrale 2° pilastro	240 337.13	1 001 770.11
Interessi maturati sugli averi dimenticati	-1 169 659.70	-1 058 426.40
Costituzione di riserve per fluttuazione di valore sugli averi dimenticati	-5 812 072.71	-6 394 380.01
Risultato netto averi dimenticati	-6 741 395.28	-6 451 036.30
Tassa CAV PP	-3 767 276.00	-
<b>Risultato conto d'esercizio</b>	<b>-56 877 609.51</b>	<b>-11 996 246.66</b>
<b>Finanze/diversi</b>		
Utile da capitale e da titoli	24 241 711.45	19 759 493.03
Utile su corsi realizzato	2 556 952.63	6 887 925.27
Utile su corsi non realizzato	45 578 637.73	88 915 321.27
Spese per titoli	-2 221 977.50	-2 134 167.99
Utile netto da capitale e titoli	70 155 324.31	113 428 571.58
Altri utili	3 412.95	3 245.76
<b>Risultato finanze/diversi</b>	<b>70 158 737.26</b>	<b>113 431 817.34</b>

	2025	2024
	CHF	CHF
<b>Amministrazione</b>		
Consiglio di fondazione e Comitato direttivo	-74 206.55	-63 892.95
Spese di direzione e amministrazione	-468 289.25	-450 093.35
Contributi e sussidi	-433 529.70	-452 882.25
Insolvenze	-2 808 902.90	-2 363 882.30
Spese di giudizio interne	-413 882.60	-527 614.25
Ufficio centrale del 2° pilastro	-6 123 273.20	-5 736 554.85
Amministrazione rendite	-131 092.90	-138 305.90
Organismo di collegamento 2° pilastro Europa	-1 460 890.40	-1 492 736.65
Scambio di informazioni UCC	-12 874.75	-52 460.90
Spese di viaggio	-3 222.90	-3 165.20
<b>Totale Ufficio di gestione</b>	<b>-11 855 958.60</b>	<b>-11 217 695.65</b>
Ufficio di revisione	-35 856.65	-35 851.05
Perito in materia di previdenza professionale	-25 574.05	-20 093.95
Autorità di vigilanza	-9 186.25	-24 809.00
Spese di giudizio esterne	-334 533.25	-226 061.40
Informatica	-297 811.85	-509 534.10
Stampati, rapporto di gestione, spese di spedizione, altre uscite	-413 651.91	-351 132.37
<b>Risultato amministrazione</b>	<b>-13 046 779.11</b>	<b>-12 449 070.47</b>
<b>Totale conto economico</b>	<b>234 348.64</b>	<b>88 986 500.21</b>

## 14.2 Bilancio

	31.12.2025	31.12.2024
	CHF	CHF
<b>Attivi</b>		
Mezzi liquidi	9 699 470.93	6 625 109.39
Crediti	1 686 098.19	1 609 861.24
Ratei e risconti attivi	-	-
Investimenti patrimoniali	1 523 644 230.86	1 464 565 614.69
<b>Totale attivi</b>	<b>1 535 029 799.98</b>	<b>1 472 800 585.32</b>
<b>Passivi</b>		
Creditori diversi	2 100 124.33	1 396 932.48
Debiti nei confronti di istituti di previdenza	134 976.98	1 335 284.98
Obblighi nei confronti dell'istituto collettore secondo l'art. 12 LPP	26 396 832.94	24 730 800.25
Capitale di previdenza beneficiari di rendita	291 469 364.00	269 738 737.00
Averi dimenticati	313 361 568.28	284 301 204.72
Ratei e risconti passivi	1 225 947.30	1 349 188.38
Riserve per fluttuazioni di valore	120 966 200.00	110 808 000.00
Riserva del fondo		
Stato 1.1	779 140 437.51	690 153 937.30
Risultato del conto economico	234 348.64	88 986 500.21
Stato 31.12	779 374 786.15	779 140 437.51
<b>Totale passivi</b>	<b>1 535 029 799.98</b>	<b>1 472 800 585.32</b>

## 15 Appendice al conto annuale

### 15.1 Basi e organizzazione

#### 15.1.1 Forma giuridica e scopo

Il Fondo di garanzia LPP è una fondazione ai sensi dell'art. 54 LPP e adempie i compiti assegnatigli in conformità a quanto previsto dall'art. 56 LPP.

#### 15.1.2 Organi della fondazione (stato 31.12.2025)

L'istanza suprema è il Consiglio di fondazione conformemente all'art. 55 LPP. L'amministrazione è delegata all'Unione per la gestione del Fondo di garanzia, un'associazione delle più importanti organizzazioni della previdenza professionale. Questa unione gestisce la sua attività tramite un Comitato direttivo che ha incaricato l'Ufficio di gestione dell'adempimento dei compiti.

##### 15.1.2.1 Consiglio di fondazione

###### Presidenza

- Dott.ssa Edith Siegenthaler, presidente\*, Travail.Suisse
- Barbara Zimmermann-Gerster, vicepresidente\*, Unione svizzera degli imprenditori

###### Rappresentanti dei dipendenti

- Roger Bartholdi\*, Associazione svizzera degli impiegati di banca
- Dott.ssa Gabriela Medici\*, Unione sindacale svizzera
- Dott.ssa Edith Siegenthaler\*, Travail.Suisse

###### Rappresentanti dei datori di lavoro

- Hans-Ulrich Bigler\*, Unione svizzera arti e mestieri, Berna
- Barbara Zimmermann-Gerster\*, Unione svizzera degli imprenditori
- Vacante

###### Rappresentanti dell'amministrazione pubblica

- Pascal Charmillot, Amministrazione delle finanze del Canton Giura
- Arie Gerszt, Amministrazione federale delle finanze

###### Membro indipendente

- Prof.ssa Dott.ssa Corinne Widmer Lüchinger, Università di Basilea

\* Diritto di firma collettiva a due

###### Segretariato

Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione  
Casella postale 1023, 3000 Berna 14  
Beat Christen, T 031 380 79 06

##### 15.1.2.2 Comitato direttivo dell'Unione per la gestione del Fondo di garanzia LPP (organizzazione garante)

###### Presidente

- Christoph Ryter, Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza

###### Membri

- Patrick Barblan, Associazione svizzera d'assicurazioni
- Dott. Urs Fischer, Federazione delle casse di compensazione professionali
- Hanspeter Konrad, Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
- Emmanuel Vauclair, Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
- Walter Zandona, Associazione svizzera d'assicurazioni

##### 15.1.2.3 Ufficio di gestione e relativi responsabili con diritto di firma

ATAG Organizzazioni Economiche SA  
Eigerplatz 2, 3007 Berna  
Casella postale 1023, 3000 Berna 14

T 031 380 79 71  
info@sfbvg.ch – www.sfbvg.ch  
(Ufficio centrale del 2° pilastro: T 031 380 79 75)

- Cinzia Corchia, avvocatessa (direttrice responsabile del mandato)
- Beat Christen, avvocato (sostituto direttore)
- Peter Gasser, esperto contabile dipl. fed. (responsabile Finanze e contabilità)
- Sandra Boppart, storica
- Silvia Corchia, gerente di cassa pensioni dipl. fed.
- Soraya Di Bucchianico, collaboratrice qualificata in assicurazione sociale
- Daniel Dürr, gerente di cassa pensioni dipl. fed.
- Daniela Foffa, avvocatessa
- Laetitia Franck Sovilla, Dott.ssa iur.
- Roger Gerber, EMBA, specialista della previdenza in favore del personale
- Sibylle Grosjean, avvocatessa
- Christian Lopez, gerente di cassa pensioni dipl. fed.
- Martina Poschung, impiegata di commercio AFC
- Tamara Varela, specialista in materia di assicurazione sociale FIAS
- Nathalie von Büren, impiegata di commercio AFC

#### 15.1.2.4 Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)  
Herbert Nufer  
Seilerstrasse 8, 3011 Berna  
T 031 322 48 25

#### 15.1.2.5 Ufficio di revisione

T+R SA  
Rita Casutt, responsabile del mandato  
Sägeweg 11, 3073 Gümligen  
T 031 950 09 09

#### 15.1.2.6 Perita in materia di previdenza professionale

Partner contrattuale: Libera AG  
Perita esecutrice: Kate Kristovic  
Stockerstrasse 34, 8022 Zurigo  
T 043 817 73 00

#### 15.1.2.7 Consulente agli investimenti

c-alm AG  
Dott. Roger Baumann  
Neumarkt 5, 9000 San Gallo  
T 071 227 35 35

#### 15.1.2.8 Investment Controller

PPCmetrics AG  
Dott. Stephan Skaanes  
Badenerstrasse 6, 8021 Zurigo  
T 044 204 31 11

### 15.1.3 Autorità di vigilanza / regolamenti

Conformemente all'art. 64a cpv. 2 LPP il Fondo di garanzia LPP è sottoposto alla sorveglianza della CAV PP. Tutti i regolamenti e contratti concernenti l'organizzazione del Fondo di garanzia sono approvati dalla CAV PP. Attualmente sono in vigore i seguenti regolamenti:

Regolamento sull'organizzazione del Fondo di garanzia LPP	22.06.2022
Regolamento sull'indennizzo dei membri	02.12.2019
Regolamento sulle competenze Fondo di garanzia LPP	30.11.2023
Regolamento d'investimento del Fondo di garanzia LPP	30.11.2023
Regolamento sulla ripresa e il pagamento di prestazioni di rendita	18.11.2025
Regolamento sulla gestione degli averi trasferiti al Fondo di garanzia LPP	30.11.2023

### 15.2 Istituti di previdenza assoggettati

Conformemente all'art. 57 LPP, al Fondo di garanzia LPP aderiscono tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge sul libero passaggio (LFLP).

	2025	2024
Istituti di previdenza registrati secondo l'art. 48 LPP	1 263	1 292
Altri istituti di previdenza assoggettati alla LFLP	275	285
<b>Totale</b>	<b>1 538</b>	<b>1 577</b>

### 15.3 Criteri di valutazione e di rendiconto, continuità

Riguardo ai criteri di valutazione, il rendiconto corrisponde alla direttiva n. 26 emanata dalla Commissione tecnica per le raccomandazioni relative alla presentazione dei rendiconti (Swiss GAAP RPC).

Per la presentazione, viene fondamentalmente mantenuta la forma attuale del rendiconto; la suddivisione del conto economico deve in primo luogo informare sui compiti del Fondo di garanzia.

## 15.4 Commenti sull'investimento patrimoniale e sul risultato netto derivante dall'investimento patrimoniale

### 15.4.1 Organizzazione, direttive e criteri dell'investimento patrimoniale

Il patrimonio del Fondo di garanzia viene investito secondo il regolamento d'investimento in conformità agli art. 49 e seguenti OPP 2. Per la contabilità e il rendiconto sono applicabili gli art. 47 e 48 OPP 2. Nel 2021 il Consiglio di fondazione ha rivisto la strategia d'investimento, riducendo i valori nominali a favore di quelli reali. A fine novembre 2023 il Consiglio di fondazione ha deciso di non definire più una quota per il settore Fondi immobiliari mondo. La strategia d'investimento valida dal 1° dicembre 2023 si presenta come segue:

	Min.	Obiettivo	Max.
Liquidità (depositi a vista, depositi a termine)	0 %	<b>4 %</b>	7 %
Obbligazioni CHF	17.5 %	<b>21.5 %</b>	25.5 %
Obbligazioni valute estere – titoli di Stato hedged in CHF	3 %	<b>4 %</b>	5 %
Obbligazioni valute estere – titoli d'impresa hedged in CHF	10.5 %	<b>13.5 %</b>	16.5 %
<i>Totale parziale obbligazioni valute estere</i>	<i>13.5 %</i>	<i><b>17.5 %</b></i>	<i>21.5 %</i>
Azioni Svizzera	8 %	<b>11 %</b>	14 %
Azioni estero – Paesi sviluppati	16 %	<b>20 %</b>	24 %
Azioni estero – Paesi emergenti	4 %	<b>5 %</b>	6 %
<i>Totale parziale azioni estero</i>	<i>20 %</i>	<i><b>25 %</b></i>	<i>30 %</i>
Immobiliari	17 %	<b>21 %</b>	26 %

La strategia d'investimento concerne unicamente il patrimonio in deposito (quindi non le posizioni di liquidità a breve termine e i restanti attivi del Fondo di garanzia LPP).

L'investimento patrimoniale è attuato secondo i seguenti criteri: nei comparti d'investimento liquidi la preferenza viene data agli investimenti indicizzati, che comportano costi minori e offrono agevolazioni fiscali; nei comparti meno liquidi, in cui non sono possibili investimenti indicizzati e regolamentati, si propende per un approccio «buy and hold» (acquisto e mantenimento della posizione fino a scadenza). Non sono ammessi investimenti immobiliari diretti. Sono possibili

quote di partecipazione a fondi immobiliari o a fondazioni d'investimento. A partire dal 1° gennaio 2022 la strategia viene attuata, tranne che nel comparto dei titoli di Stato in valuta estera, attraverso prodotti sostenibili (fondi indicizzati responsabili).

Sono vietate le operazioni dirette di prestito per i titoli in giacenza nel deposito del Fondo di garanzia LPP. È invece consentito il prestito titoli nell'ambito degli investimenti collettivi. Il prestito titoli nell'ambito degli investimenti collettivi è regolato dalle relative disposizioni.

Il Consiglio di fondazione ha affidato il mandato di attuazione della strategia d'investimento alla Banca Cantonale di Zurigo (ZKB). Quest'ultima funge sia da gestore patrimoniale sia da depositario centrale. Sono esclusi dal mandato di gestione affidato alla ZKB gli investimenti immobiliari (nazionali ed esteri). A fine 2025 i valori patrimoniali risultano essere stati investiti esclusivamente in investimenti collettivi.

### 15.4.2 Informazioni sull'investimento patrimoniale

Tutti i valori patrimoniali sono iscritti a bilancio agli attuali prezzi di mercato. Le modifiche del valore del portafoglio vengono contabilizzate in base al risultato conseguito.

Al 31 dicembre 2025 tutte le categorie d'investimenti rientrano nei margini di fluttuazione stabiliti.

Composizione dei titoli in categorie secondo l'OPP 2	Bilancio valori di mercato CHF	Quota totale di bilancio %	Limite OPP 2 %	Bande di
				fluttuazione regolament. %
Titoli ipotecari (art. 55 lett. a OPP 2)	0	0.0	50	0
Azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	587 097 954	38.2	50	28-44
Investimenti immobiliari (art. 55 lett. c OPP 2)	302 798 715	19.7	30	17-26*
di cui investimenti immobiliari estero				
Investimenti alternativi (art. 55 lett. d OPP 2)	56 375 459	3.7	10	
Investimenti in valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	0	0.0	15	0
	424 476 597	27.7	30	20-30
<b>Totale di bilancio</b>	<b>1 535 029 800</b>			

\* La strategia d'investimento attualmente valida contiene solo una banda di fluttuazione per la categoria Fondi immobiliari nel suo complesso.

Come si evince dall'elenco precedente, i limiti ai sensi della LPP 2 sono stati rispettati.

A fine 2025 le posizioni aperte su operazioni a termine su divise sono le seguenti:

Numero di posizioni	Valore di sostituzione positivo CHF	Valore di sostituzione negativo CHF	Valore di mercato al 31.12.2025 CHF
10	6 112.29	-120 708.14	-114 595.85

Il valore di riferimento delle riserve per fluttuazioni di valore ammonta al 20% del capitale di previdenza beneficiari di rendita e degli averi dimenticati. Al 31 dicembre 2025, in seguito all'incremento della base di calcolo le riserve per fluttuazioni di valore sono passate da 110.8 milioni di CHF a 121.0 milioni di CHF.

Per i dettagli relativi all'asset allocation si veda la panoramica qui sotto:

Patrimonio complessivo	31.12.2025			31.12.2024	
	CHF	Quota %	Strategia %	CHF	Quota %
<b>Liquidità (depositi a vista / a termine)</b>	44 958 267	3.0	4 (0.0-7.0)	45 505 701	3.1
<b>Obbligazioni CHF</b>	337 887 751	22.2	21.5 (17.5-25.5)	339 065 582	23.2
<b>Obbligazioni valute estere (VE)</b>	250 901 545	16.5	17.5 (13.5-21.5)	252 097 066	17.2
- Titoli di Stato hedged in CHF	56 402 022	3.7	4 (3.0-5.0)	59 559 174	4.1
- Titoli d'impresa hedged in CHF	194 499 522	12.8	13.5 (10.5-16.5)	192 537 892	13.1
<b>Azioni Svizzera</b>	185 142 804	12.2	11 (8.0-14.0)	159 051 013	10.9
<b>Azioni estero</b>	401 955 150	26.4	25 (20.0-30.0)	376 702 272	25.7
- Azioni Paesi sviluppati	319 855 930	21.0	20 (16.0-24.0)	305 565 130	20.9
- Azioni Paesi emergenti	82 099 220	5.4	5 (4.0-6.0)	71 137 142	4.9
<b>Immobiliari</b>	302 798 715	19.9	21 (17.0-26.0)	292 143 982	19.9
<b>Totale deposito</b>	<b>1 523 644 231</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 464 565 615</b>	<b>100</b>
<b>Totale investimenti secondo bilancio</b>	<b>1 523 644 231</b>			<b>1 464 565 615</b>	
Mezzi liquidi	9 699 471			6 625 109	
Crediti e ratei e risconti attivi	1 686 098			1 609 861	
<b>Totale attivi</b>	<b>1 535 029 800</b>			<b>1 472 800 585</b>	

### 15.4.3 Dettagli sul conto capitale e sul conto titoli

	2025 CHF	2024 CHF
Utile lordo deposito titoli	24 241 711.45	19 759 276.78
Utili su cambi realizzati	3 880 436.44	12 284 576.46
Perdite su cambi realizzate	-1 323 483.81	-5 396 651.19
Totale risultato su cambi realizzato	2 556 952.63	6 887 925.27
Utili su cambi non realizzati	56 988 203.03	106 966 857.10
Perdite su cambi non realizzate	-11 409 565.30	-18 051 535.83
Totale risultato su cambi non realizzato	45 578 637.73	88 915 321.27
Spese di gestione e di deposito lorde	-378 578.30	-366 828.65
Commissione sugli averi		
Onorari di consulenza di terzi / Investment Controlling	-30 349.10	-30 349.10
Totale valori di spesa TER	-1 813 050.10	-1 736 990.24
Totale spese nette titoli	-2 221 977.50	-2 134 167.99
<b>Risultato deposito titoli</b>	<b>70 155 324.31</b>	<b>113 428 355.33</b>
Utile da interessi da investimenti di fondi a breve termine	-	216.25
<b>Utile netto da capitale e titoli</b>	<b>70 155 324.31</b>	<b>113 428 571.58</b>

	2025	2024
<b>Performance (TWR)</b>		
Liquidità	-0.75 %	-0.58 %
Obbligazioni CHF	0.02 %	5.37 %
Obbligazioni titoli di Stato hedged in CHF	0.21 %	-2.33 %
Obbligazioni titoli d'impresa hedged in CHF	2.16 %	-1.05 %
Azioni Svizzera	17.45 %	6.31 %
Azioni estero Paesi sviluppati	4.68 %	28.69 %
Azioni estero Paesi emergenti	16.46 %	15.52 %
Fondi immobiliari Svizzera	5.05 %	4.96 %
Fondi immobiliari estero	1.37 %	-14.37 %
<b>Totale effettivo</b>	<b>4.82 %</b>	<b>8.37 %</b>
Benchmark	5.18 %	7.51 %

### 15.4.4 Retrocessioni

In conformità al contratto di gestione con la Banca Cantonale di Zurigo (ZKB), le agevolazioni o le prestazioni di terzi (retrocessioni, commissioni, ecc.) vanno rese completamente pubbliche e rimborsate al Fondo di garanzia. Nell'anno 2025 non ci sono stati benefici da retrocessioni, siccome il Fondo di garanzia ha investito soltanto in prodotti d'investimento senza retrocessioni.

### 15.4.5 Spese per l'amministrazione del patrimonio

Le spese per l'amministrazione del patrimonio (direttiva CAV PP D – 02/2013) nell'anno in esame si presentano come segue:

	2025 CHF	2024 CHF
Spese per l'amministrazione del patrimonio (SAP) contabilizzate direttamente	408 927	397 178
Totale valori di spesa TER	1 813 050	1 736 990
Spese per l'amministrazione del patrimonio contabilizzate nel conto d'esercizio	2 221 978	2 134 168
Investimenti trasparenti nel giorno di chiusura del bilancio	1 523 644 231	1 464 565 615
SAP contabilizzate in % degli investimenti con costi trasparenti	0.15 %	0.15 %

I valori di spesa TER sono calcolati in base agli effettivi di fine esercizio dei relativi investimenti in fondi.

A fine 2025 il tasso di trasparenza delle spese è pari al 100% (invariato rispetto all'anno precedente).

### 15.5 Informazioni complementari sulle spese amministrative

Informazioni dettagliate sulle spese amministrative (art. 48a OPP2) sono riportate nel conto economico.

### 15.6 Sussidi

I contributi 2024 sono venuti a scadenza il 30 giugno 2025 e pertanto corrispondono in sostanza alle entrate nel conto annuale 2025 del Fondo di garanzia. Per quanto concerne i sussidi per struttura d'età sfavorevole è stato applicato un tasso di premio pari allo 0.13% della base di riferimento corrispondente (anno precedente 0.12%). Per l'anno contributivo 2025 (con effetto sulle entrate nel 2026) questa aliquota di contribuzione rimane invariata.

### 15.7 Conto delle insolvenze

Il conto delle insolvenze viene gestito come parte del conto d'esercizio e comprende tutte le prestazioni garantite per legge e regolamentari fino al limite superiore previsto dall'art. 56 cpv. 2 LPP. Nell'anno di conteggio 2024, avente effetto sulle entrate, l'aliquota di contribuzione per prestazioni in caso d'insolvenza e altre incombenze è rimasta invariata allo 0.002% della grandezza di riferimento corrispondente. Per l'anno contributivo 2025 (con effetto sulle entrate nel 2026) questa aliquota di contribuzione rimane invariata.

### 15.8 Prestazioni di rendita

Nei casi d'insolvenza di fondazioni, il Fondo di garanzia LPP garantisce le prestazioni di rendita in corso. All'inizio del 2026 sono stati ripresi dalla IGP gli obblighi relativi alle rendite delle casse pensioni Helio, Klingelberg, Moser, NAW e VSBS. L'ammontare complessivo è pari a 35.6 milioni di CHF (escluse le riserve di fluttuazione) ed è stato iscritto nel bilancio 2025. La perita in materia di previdenza professionale ha allestito un rapporto dettagliato ai sensi dell'art. 52e LPP.

Per l'anno in esame il capitale di previdenza beneficiari di rendita è stato calcolato, come l'anno precedente, secondo le tavole generazionali LPP 2020 con un tasso d'interesse tecnico dell'1.50%.

In merito all'adeguamento delle rendite gestite dal Fondo di garanzia, nell'anno in esame il Consiglio di fondazione ha emanato una direttiva e modificato il relativo regolamento. Secondo queste nuove disposizioni, ogni anno – la prima volta nella primavera del 2026 sulla base del bilancio 2025 – si verificherà la possibilità di adeguare le rendite. Nel 2025 non sono stati apportati adeguamenti alle rendite.

Nei quadri d'assieme riportati qui di seguito figurano ulteriori dettagli sulle prestazioni di rendita:

	31.12.2025 CHF	Variazione CHF	31.12.2024 CHF
<b>Evoluzione del capitale di previdenza beneficiari di rendita</b>	TG LPP 2020, 1.50%		TG LPP 2020, 1.50%
Rendite di vecchiaia	175 832 506.00	7 622 182.00	168 210 324.00
Rendite per coniugi	84 085 129.00	13 399 924.00	70 685 205.00
Rendite d'invalidità	30 004 536.00	428 253.60	29 576 282.60
Rendite per figli	251 145.00	-56 687.00	307 832.00
Rendita temporanea	-	-	-
Capitale di risparmio per beneficiari di rendita d'invalidità	1 296 048.00	336 954.60	959 093.40
<b>Totale</b>	<b>291 469 364.00</b>	<b>21 730 627.00</b>	<b>269 738 737.00</b>

	2025		2024	
	CHF	Numero	CHF	Numero
<b>Rendite erogate</b>				
Rendite di vecchiaia (incl. rendita temporanea)	16 218 558.00	944	16 946 620.00	973
Rendite per coniugi	7 201 382.00	582	7 296 944.00	574
Rendite d'invalidità	1 244 686.00	89	1 359 462.00	94
Rendite per figli	38 626.00	26	51 164.00	29
<b>Totale come da conto d'esercizio</b>	<b>24 703 252.00</b>	<b>1 641</b>	<b>25 654 190.00</b>	<b>1 670</b>

Le prestazioni di riassicurazione pervenute nel 2025 per le prestazioni di rendita a partire dal 1° gennaio 2026 sono comprese nei ratei e risconti passivi.

### 15.9 Indennizzo all'istituto collettore e alle casse di compensazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 cpv. 1 lett. d LPP, il Fondo di garanzia LPP deve indennizzare l'istituto collettore per i seguenti costi:

- Istituto di previdenza (secondo l'art. 60 cpv. 2 LPP)
- Conti di libero passaggio (secondo l'art. 4 cpv. 2 LFLP)

Per l'anno 2025 non deve essere versato alcun indennizzo di questo genere all'istituto collettore.

Conformemente all'art. 11 cpv. 4 LPP, rispettivamente all'art. 56 cpv. 1 lett. d ed h LPP, il Fondo di garanzia LPP indennizza l'istituto collettore e le casse di compensazione AVS per i costi dei controlli sulle affiliazioni e sulle riaffiliazioni dei datori di lavoro a un istituto di previdenza professionale. Nell'anno in esame sono stati versati in totale 8.4 milioni di CHF (anno precedente 8.9 milioni di CHF). Per la ricerca di indirizzi, nell'anno in esame sono stati versati alle casse di compensazione indennizzi per 54 000 CHF (anno precedente: nessuno).

### 15.10 Riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza

Dal 2024 il Fondo di garanzia LPP riscuote al posto delle autorità di vigilanza diretta la tassa annuale per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP). La tassa viene riscossa tramite il contributo per le prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni. Il Fondo di garanzia ha versato 3.8 milioni di CHF per spese fatturate dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) relative all'esercizio 2024.

### 15.11 Dissoluzione degli averi di persone di età superiore a 100 anni

Ai sensi dell'art. 41 cpv. 6 LPP, nell'anno in esame sono stati svincolati averi dimenticati di persone che avevano o avrebbero superato i 100 anni d'età per un importo pari a 0.2 milioni di CHF (anno precedente 1.0 milioni di CHF). Secondo l'art. 41 cpv. 3 LPP tali risorse devono essere impiegate per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Considerata la dissoluzione dei suddetti averi, l'anno in esame chiude con un saldo netto negativo presso l'Ufficio centrale del 2° pilastro di 5.9 milioni di CHF (anno precedente 4.7 milioni di CHF). Il saldo lordo negativo come da conto amministrativo è risultato pari a 6.1 milioni di CHF meno 0.2 milioni di CHF.

### 15.12 Riserva del fondo

Nell'anno in esame, dal conto economico risulta un utile di 0.2 milioni di CHF. La riserva del fondo registra un aumento corrispondente e al 31 dicembre 2025 ammonta a 779.4 milioni di CHF.

Visto l'art. 59 cpv. 4 LPP, la Confederazione può concedere al Fondo di garanzia prestiti a condizioni di mercato per fronteggiare le carenze di liquidità.

### 15.13 Diversi

Non si sono registrati eventi importanti dopo il giorno di chiusura del bilancio.

Diversi punti relativi a singole attività sono già contenuti nel rapporto di gestione e non vengono perciò citati specificamente nell'appendice al conto annuale.

## 16 Rapporto dell'Ufficio di revisione

### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione del conto annuale del Fondo di garanzia LPP, costituito dal bilancio al 31 dicembre 2025, dal conto d'esercizio per l'esercizio chiuso a tale data, come pure dall'allegato (pagine 26 a 34), che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, l'annesso conto annuale è conforme alla legge svizzera, all'atto di fondazione e ai regolamenti.

### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la nostra revisione contabile conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione contabile (SR-CH). Le nostre responsabilità ai sensi di tali norme e standard sono ulteriormente descritte nella sezione «Responsabilità dell'ufficio di revisione per la revisione del conto annuale» della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla fondazione, conformemente alle disposizioni legali svizzere e ai requisiti della categoria professionale, e abbiamo adempiuto agli altri nostri obblighi di condotta professionale nel rispetto di tali requisiti.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

### Altre informazioni

Il Consiglio di fondazione è responsabile delle altre informazioni. Le altre informazioni comprendono le informazioni riportate nella relazione sulla gestione, ad eccezione del conto annuale e della nostra relativa relazione.

Il nostro giudizio sul conto annuale non si estende alle altre informazioni e non esprimiamo alcuna forma di conclusione di revisione a riguardo.

Nell'ambito della nostra revisione contabile, è nostra responsabilità leggere le altre informazioni e, nel farlo, valutare se sussistano delle incoerenze significative rispetto al conto annuale o a quanto da noi appreso durante la revisione contabile, o se le altre informazioni sembrano contenere in altro modo delle anomalie significative.

Qualora, sulla base del lavoro da noi svolto, dovessimo giungere alla conclusione che vi è un'anomalia significativa nelle altre informazioni, siamo tenuti a comunicarlo. Non abbiamo alcuna osservazione da formulare a tale riguardo.

### Responsabilità del Consiglio di fondazione per il conto annuale

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'allestimento del conto annuale in conformità alle disposizioni legali, all'atto di fondazione e ai regolamenti, nonché per i controlli interni da esso ritenuti necessari per consentire l'allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori.

### Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale per la revisione del conto annuale

Per la verifica il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione, nonché un perito in materia di previdenza professionale. Per la valutazione degli accantonamenti necessari alla copertura dei rischi attuariali, costituiti dai capitali di previdenza e dagli accantonamenti tecnici, è responsabile il perito in materia di previdenza professionale. La verifica della valutazione dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici non rientra tra i compiti dell'ufficio di revisione ai sensi dell'art. 52c cpv. 1 lett. a LPP. Il perito in materia di fondazione previdenza professionale verifica inoltre periodicamente, ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 LPP, se la fondazione offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

### Responsabilità dell'ufficio di revisione per la revisione del conto annuale

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il conto annuale nel suo complesso sia esente da anomalie significative, imputabili a frodi o errori, e l'emissione di una relazione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile eseguita in conformità alla legge svizzera e agli SR-CH individui sempre un'anomalia significativa, qualora esistente. Le anomalie possono derivare da frodi o errori e sono considerate significative qualora si possa ragionevolmente attendere che esse, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del conto annuale.

Nell'ambito di una revisione contabile svolta in conformità alla legge svizzera e agli SR-CH, esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione. Inoltre:

- individuiamo e valutiamo i rischi di anomalie significative nel conto annuale, imputabili a frodi o errori, definiamo ed eseguiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi ed acquisiamo elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non identificare un'anomalia significativa dovuta a frodi è più elevato rispetto al rischio di non rilevare un'anomalia significativa derivante da errori, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della fondazione.
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili applicati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, ad eccezione dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici valutati dal perito in materia di previdenza professionale, inclusa la relativa informativa.

Comunichiamo all'organo supremo o al suo comitato competente, tra gli altri aspetti, i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'adempimento dei compiti legali e dell'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari in merito all'organizzazione, alla gestione e all'investimento patrimoniale. Abbiamo svolto le verifiche prescritte all'art. 52c cpv. 1 LPP e all'art. 35 OPP 2.

Abbiamo verificato se:


- l'organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari e se esiste un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto;
- l'investimento patrimoniale è conforme alle disposizioni legali e regolamentari;
- sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e se il rispetto dei doveri di lealtà come pure la dichiarazione dei legami d'interesse sono controllati in misura sufficiente dall'organo supremo;
- le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- nei negozi giuridici con persone vicine dichiarati sono garantiti gli interessi della fondazione.

Confermiamo che le prescrizioni legali, statutarie e regolamentari applicabili in merito sono state rispettate.

Raccomandiamo di approvare il conto annuale che vi è stato sottoposto.

Guemligen, 19 marzo 2026

T+R AG



**Thomas Fankhauser**  
Perito fiduciario  
diplomato  
Perito revisore abilitato



**Rita Casutt**  
Esperta contabile  
diplomata  
Perita revisore abilitata

Revisore responsabile

